



COMUNE DI LIVORNO

PROTEZIONE CIVILE E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 3282 DEL 30/04/2025

Oggetto: CONVENZIONE COMUNALE FINALIZZATA ALLA STRUTTURAZIONE DEL VETTOVAGLIAMENTO A FAVORE DEI MIGRANTI CHE SBARCANO AL PORTO DI LIVORNO, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ NECESSARIE PER SODDISFARE LE NECESSITÀ COLLEGATE ALL'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI MIGRANTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Dato atto che, con determinazione n. 11101 del 20/12/2024 è stato approvato lo schema di convenzione con le associazioni di volontariato di protezione civile, operanti nel territorio comunale di Livorno, per l'inserimento nelle componenti del Servizio di Protezione civile comunale (da ora in poi "convenzione originaria"), convenzione poi sottoscritta con le associazioni interessate del territorio livornese, in data 21/01/2025, per il triennio 2025-2027, con eventuale proroga di due anni;

Richiamato l'art 10, secondo capoverso, della predetta convenzione originaria che prevede la possibilità, per il Comune, in caso di specifiche necessità aggiuntive, connesse a quelle previste all'art. 4 della convenzione stessa, di adottare specifici provvedimenti, con le associazioni interessate, previa individuazione delle necessarie risorse;

Considerato che lo stato di emergenza in atto, relativo all'arrivo dei migranti sul territorio nazionale (in conseguenza del quale il Porto di Livorno è stato dichiarato quale "porto sicuro" per lo sbarco di migranti) ha determinato un sempre maggior coinvolgimento di tutte le componenti del Servizio di protezione civile comunale, al fine di porre in essere le conseguenti attività strettamente collegate a quelle previste dall'art. 4 della convenzione originaria, con particolare riferimento all'assistenza alla popolazione anche mediante attività di distribuzione pasti ai migranti e attività connesse;

Dato atto che, con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 11/02/2025, sono state individuate risorse, per un ammontare pari ad € 5.000,0 al fine di poter finanziare le attività richiamate al precedente capoverso;

Ritenuto, pertanto, opportuno, sulla base di quanto previsto all'art. 10, secondo capoverso, della convenzione originaria, procedere all'adozione di specifici provvedimenti volti all'assegnazione delle suddette risorse, previa manifestazione d'interesse allo svolgimento delle attività di cui trattasi, rivolta al volontariato organizzato di protezione civile facente parte del Servizio di protezione civile comunale;

Richiamata la suddetta manifestazione di interesse indirizzata al volontariato organizzato di protezione civile facente parte del Servizio di protezione civile comunale, finalizzata ad individuare una di queste associazioni con cui stipulare una nuova convenzione col Comune di Livorno (da ora in avanti “convenzione derivata”) per la strutturazione delle attività connesse con l’arrivo dei migranti, nonché di altre attività o attrezzature necessarie al servizio di protezione civile comunale;

Dato atto che alla manifestazione di interesse hanno risposto le associazioni di seguito elencate:

- Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Livorno – codice fiscale 00100460492, con sede legale in Livorno, viale Boccaccio 39;
- Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (C.I.S.O.M.) – Gruppo di Livorno – codice fiscale 97679580585, con sede operativa in Livorno, via Fagioli 1;

Dato atto che, per valutare le proposte pervenute, in data 14/04/2025 è stata svolta apposita istruttoria di cui al verbale di commissione (allegato parte non integrante al presente provvedimento);

Dato atto che, nel suddetto verbale, si riteneva di accogliere la manifestazione di interesse dell’associazione Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Livorno, valutata idonea con riferimento alla disponibilità di personale, alla capacità logistica ed alla comprovata esperienza maturata nell’attività di cui trattasi;

Dato pertanto atto, di procedere alla stipula di una convenzione con l’associazione Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno - codice fiscale 00100460492, con sede Legale in Livorno, Viale Boccaccio n. 39, per la strutturazione delle attività connesse con l’arrivo dei migranti, nonché di altre attività o attrezzature necessarie al servizio di protezione civile comunale;

Visto, lo schema di convenzione derivata, e ritenuto di approvarlo quale parte integrante del presente atto;

Dato atto che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del TUEL, le risorse finanziarie da destinare all’associazione di volontariato più sopra richiamata a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell’ambito della convenzione di cui trattasi, risultano pari ad € **5.000,00** e trovano copertura finanziaria come segue:

1. quanto ad € **5.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2025/2027, annualità 2025, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;

Ritenuto altresì necessario approvare la spesa massima di € **5.000,00** ed impegnare tali risorse come nel seguito specificato:

- quanto ad € **5.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2025/2027, annualità 2025, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001 (codice anagrafico beneficiario n. 65);

Dato atto che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;

Dato atto che, per gli anni successivi a quello in corso, a seguito di eventuali modifiche in aumento che potranno intervenire sugli specifici annuali stanziamenti di bilancio, il budget per lo svolgimento delle attività convenzionali potrà essere incrementato, senza necessità di sottoscrizione di specifico atto integrativo alla convenzione derivata;

Dato atto che le attività di cui trattasi sono escluse dall'obbligo di richiesta del CIG, anche in forma semplificata, in quanto vengono svolte nell'ambito di convenzioni, stipulate con organismi senza scopo di lucro, che prevedono esclusivamente rimborsi spese non forfettari, dietro presentazione di documentazione idonea ad attestare le spese effettivamente sostenute;

Dato, infine, atto che dette risorse finanziarie saranno liquidate a titolo esclusivo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, e comunque nel limite massimo del budget disponibile;

Dato atto che il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura delle medesime spese;

Preso atto delle comunicazioni relative al Conto dedicato, presentate dall'associazione, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" (allegato parte non integrante del presente provvedimento);

Dato atto della regolarità contributiva dell'associazione di volontariato Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Livorno, attestata con DURC rilasciato da INPS con Prot. n. 44611605 del 10/02/2025, con scadenza 10/06/2025 (allegato parte non integrante al presente provvedimento);

Vista la nota dei Servizi Finanziari Prot. n. 21977 del 19/02/2021 in materia di trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente;

Considerato che in fase istruttoria sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari al corretto inquadramento fiscale del contributo economico per rimborso spese in questione, anche con l'ausilio del modello, di cui alla nota sopra citata, compilato e sottoscritto dalle associazioni di volontariato più sopra richiamate, destinatarie del contributo per rimborso spese e poi trasmesso all'Ufficio scrivente (allegati al presente atto come parte non integrante);

Considerato pertanto che la natura della somma da erogare, di cui al presente atto, è quella di un contributo fuori campo Iva e che si procede alla non applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES, con l'obbligo di rivalsa, (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73), ricorrendo la seguente fattispecie: trattasi di associazioni di volontariato non svolgenti attività di tipo commerciale, non soggette all'applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 460/97;

Visto il D. Lgs. n. 1 del 02/01/2018, avente ad oggetto "*Codice della protezione civile*", con particolare riferimento a:

- l'art. 3, comma 3, che sancisce il principio di sussidiarietà nell'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale;
- l'art. 4 che, al comma 1, definisce le componenti del servizio nazionale di protezione civile, tra cui

sono ricompresi anche gli enti locali, mentre al comma 2 del medesimo articolo, dispone che le componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'art. 13;

- l'art. 12, comma 2, lettera h), secondo cui i comuni assicurano le attività di protezione civile anche attraverso l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, più sopra richiamato;

- l'art. 13, che, al comma 1, individua le strutture operative del servizio di protezione civile nazionale, tra cui rientra, come esplicitato alla lettera e), il volontariato organizzato di protezione civile;

Visto il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*" ed in particolare l'art. 56, secondo cui le Amministrazioni pubbliche, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, sanciti all'art. 55 del medesimo decreto legislativo, nell'assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli al ricorso al mercato; tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Richiamato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, "*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*" e s.m.i. e richiamati, in particolare:

- gli artt. 3, 11 e 13 che, nel ribadire il principio di sussidiarietà, normano, a livello territoriale, le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore;

- l'art 15, secondo cui, gli enti locali, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato specifiche convenzioni che possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Visto il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 5, ultimo disposto, secondo cui "*I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i., "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'art. 12 rubricato "*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*";

Visto il l D. Lgs. n. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", con particolare riferimento all'art. 26 "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*", secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Richiamata, altresì, la Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021, in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la Circolare del Segretario Generale Prot. n. 127588 del 21/10/2021, sulle indicazioni operative per la pubblicazione degli atti di cui trattasi;

Ritenuto necessario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, pubblicare l'atto di cui trattasi, sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell'area dedicata, della sezione "amministrazione trasparente";

Dato, altresì, atto del rispetto delle misure anticorruzione previste, per lo specifico processo, dal vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenuto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO 2025-2027) del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025;

Dato, infine, atto del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D.Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

Dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., Capo II (artt. 4-6 bis) è l'Ing. Jacopo Tamberi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Protezione civile ed assistenza alla popolazione, a cui è stato conferito detto incarico con Determinazione n. 589 del 29/01/2025, nonché attribuita la delega interorganica delle funzioni gestionali con Provvedimento n. 1445 del 25/02/2025;

Attestato che, in attuazione dell'articolo 6 *bis* della L. 241/1990 e s.m.i., come modificata dalla L. 190/2012 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62/2013, è stata rilasciata dal Responsabile del procedimento, la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi e che la stessa è conservata agli atti del fascicolo del procedimento di cui trattasi;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 293 del 25/07/2024, avente ad oggetto "*Riorganizzazione dell'ente di cui alla macrostruttura ex Deliberazione G.C. n. 484 del 28/06/2024: conferimento incarichi dirigenziali e sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari*", nonché dalla successiva Ordinanza Sindacale di integrazione n. 1 del 02/01/2025, il sottoscritto Dirigente del Settore Polizia Locale, Dott. Joselito Orlando, sostituisce il Dirigente del Settore Protezione Civile Ing. Lorenzo Lazzerini, in caso di temporanea assenza dal servizio;

Dato atto che il sottoscritto, Dott. Joselito Orlando, Dirigente del Settore Polizia Locale, in qualità di sostituto, per temporanea assenza, del Dirigente del Settore Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico, con Ordinanza sindacale n. 293 del 25/07/2024 e successiva Ordinanza di integrazione n. 01/2025, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara, con riferimento alla propria persona, l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e s.m.i., come integrata dalla L. 190/2012 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 ed attesta, attraverso la medesima sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 423 del 15/07/2022, l'insussistenza, per tutti i soggetti

che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10;

Visto il D. Lgs. 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l'art. 183 c. 7, che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Verificato, dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento, quanto stabilito nell'art. 183 c. 8 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza (art. 107) e ravvisata la propria competenza all'adozione dell'atto di cui trattasi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, "*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. Toscana n. 69/R del 01/12/2004, "*Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza"*" e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;
- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, "*Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)*" e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare applicazione fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012, avente ad oggetto "*Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13 aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto*" ed i relativi allegati, con riferimento alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;
- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, e successivi aggiornamenti di cui, in ultimo, la Delibera di Giunta Comunale n. 953 del 30/12/2024;
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 11/02/2025 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse necessarie per finanziare le attività della presente convenzione;

Visti altresì:

- la Deliberazione di G.C. n. 484 del 28/06/2024 avente ad oggetto “*Approvazione nuova macrostruttura dell’Ente*”;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 9279 del 30/10/2024, con la quale è stato approvato il nuovo funzionigramma;
- l’Ordinanza Sindacale n. 293 del 25/07/2024, avente ad oggetto “*Riorganizzazione dell’ente di cui alla macrostruttura ex Deliberazione G.C. n. 484 del 28/06/2024: conferimento incarichi dirigenziali e sostituzioni in caso di assenza e/o impedimento dei titolari*”, nonché le successive Ordinanze Sindacali di integrazione di cui in ultimo l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 02/01/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027;

DETERMINA

- **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di approvare**, quale parte integrante del presente provvedimento, lo schema di convenzione derivata da sottoscrivere con l’associazione Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Livorno – codice fiscale 00100460492, con sede legale in Livorno, viale Boccaccio 39;
- **di approvare** la spesa massima di € 5.000,00 per le attività svolte nell’ambito della convenzione di cui trattasi;
- **di dare atto** che, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 191 “Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese” del TUEL, le risorse finanziarie da destinare all’associazione di volontariato più sopra richiamata a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte nell’ambito della convenzione di cui trattasi, risultano pari ad **€ 5.000,00** e trovano copertura finanziaria al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2025/2027, annualità 2025, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
- **di impegnare** la spesa massima di **€ 5.000,00**, come nel seguito specificato:
 - quanto ad **€ 5.000,00** al Cap. **9324** “Trasferimento Protez. Civile” del PEG 2025/2027, annualità 2025, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001 (codice anagrafico beneficiario n. 65);
- **di dare atto** che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;
- **di dare atto** che le suddette risorse finanziarie saranno impiegate esclusivamente per il rimborso, a favore dell’associazione convenzionata, delle spese sostenute durante lo

svolgimento delle attività nell'ambito della convenzione derivata;

- **di trasmettere**, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, a mezzo email ordinaria, all'associazione;
- **di pubblicare**, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 33/2013, il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell'area dedicata, della sezione "amministrazione trasparente";
- **di trasmettere** ai sensi dell'art. 183 c. 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
- **di dare atto** che, in sede di sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, potranno essere apportate alla stessa eventuali modifiche non sostanziali;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale on line, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dal medesimo termine;
- **di dare atto** che, il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente del Settore Polizia Locale, Dott. Joselito Orlando, in sostituzione, per temporanea assenza, del Dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Lorenzo Lazzerini.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

JOSELITO ORLANDO / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): bad89919afa10e274c2945e081cc6df00602ee71e19cb8f603d1f185357ae4ec

Firme digitali presenti nel documento originale


JOSELITO ORLANDO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.3282/2025

Data: 30/04/2025

Oggetto: CONVENZIONE COMUNALE FINALIZZATA ALLA STRUTTURAZIONE DEL VETTOVAGLIAMENTO A FAVORE DEI MIGRANTI CHE SBARCANO AL PORTO DI LIVORNO, NONCHÉ DI ALTRE ATTIVITÀ NECESSARIE PER SODDISFARE LE NECESSITÀ COLLEGATE ALL'ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI MIGRANTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=aa229ade4f499d49_p7m&auth=1

ID: aa229ade4f499d49